



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 26 dell'8 luglio 2002



Sommario a pagina 2

Scajola è stato un buon Ministro, buon lavoro a Pisanu

dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Così

Per quanto ci riguarda, possiamo affermare che Claudio Scajola è stato un buon Ministro per il nostro Dicastero, e ci dispiace veramente che la Sua permanenza sia stata così bruscamente interrotta.

D'altra parte sono ampiamente condivisibili le motivazioni che hanno portato alla Sua scelta di dimettersi, e questa scelta è un'ulteriore dimostrazione di coerenza e di dignità, che soltanto uomini di elevato profilo morale, che sanno assumersi le conseguenze delle proprie responsabilità, possono dare.

Ci auguriamo che con il Ministro Giuseppe Pisanu possa proseguire quel proficuo rapporto, improntato al reciproco rispetto dei ruoli e dalla lealtà istituzionale, che ha permesso il ripristino di un corretto sistema di relazioni sindacali all'interno del Ministero, ed un bilancio consuntivo senz'altro chiuso in positivo, dopo appena un anno di gestione della sicurezza, caratterizzato da eventi nazionali ed internazionali assolutamente straordinari ed imprevedibili.

Roma, 4 luglio 2002

Sommario

- **Disciplina: sanzione proporzionata alla mancanza e fondata su elementi certi**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: continua la campagna "tassi ai minimi storici"**
- **Sovrintendenti Capo: i criteri per gli scrutini**
- **Commissione Ispettori: i promossi sul *web***
- **Selezione di 30 specialisti di volo**
- **Immissione in ruolo Agenti Ausiliari Trattenuti 56° Corso**
- **Vacanze Sezioni Polizia Giudiziaria**
- **Indagini: corsi per Funzionari**

Disciplina: sanzione proporzionata alla mancanza e fondata su elementi certi

Perplessità, sospetti, indizi non possono essere sufficienti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie se queste sono di particolare gravità, anche se contenuti in atti processuali: lo ha recentemente ribadito un Tar, pronunciandosi in merito ad un provvedimento con cui il Capo della Polizia, conformandosi alla proposta del Consiglio di Disciplina, aveva irrogato la sanzione disciplinare della destituzione, con una sentenza il cui testo integrale è *consultabile* sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area *giurisprudenza*.

Nella motivazione del caducato provvedimento, infatti, stilata dall'organo disciplinare ed integralmente richiamata dal Capo della Polizia, si leggeva, tra l'altro, che l'appartenente alla Polizia di Stato soggetto a procedimento disciplinare «*con la sua condotta generava perplessità tali da far permanere fondati sospetti di essersi reso responsabile...*».

Nel caso di specie, infatti, il citato appartenente era stato sottoposto a procedimento penale ed, all'esito delle indagini, lo stesso Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, rilevando tuttavia testualmente che «*se è vero che permangono fondati sospetti sulla circostanza che sia stato l'indagato a rendersi responsabile ... è comunque vero che questi ha fornito, in sede di interrogatorio, una spiegazione alternativa alla sequenza di elementi indizianti a suo carico tale da integrare la situazione prevista dall'art. 125 delle norme di attuazione del c.p.p.*», concludendo che «*ciò che continua ad indurre perplessità - circa la condotta dell'indagato non basta a fondare, univocamente, un giudizio di responsabilità penale*».

Orbene, se è vero che tale formulazione avrebbe consentito, in astratto, di individuare nella vicenda in argomento elementi di responsabilità

disciplinare riconducibili a condotte di natura non dolosa, è altrettanto vero che, viceversa, l'Amministrazione ha preferito affermare, in sede di contestazione degli addebiti, che la vicenda dimostrerebbe, al contrario, *«in modo inequivocabile e sino a prova contraria»* la volontà di commettere un atto contrario ai doveri d'Ufficio.

Eppure è abbastanza banale rilevare come, se ciò fosse stato riscontrato nella sede competente, il P.M. avrebbe esercitato l'azione penale e non, come ha fatto, richiesto (ed ottenuto dal G.I.P.) l'archiviazione del procedimento penale.

Il Tar, nel merito, non ha potuto dunque esimersi dall'osservare come l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate ad un pubblico dipendente, qualora fondata su elementi privi dei necessari requisiti di certezza, sia inficiata da censure per eccesso di potere con riferimento alle figure sintomatiche del difetto di motivazione, dell'errore sui presupposti, del travisamento e dell'illogicità manifesta.

E' opportuno osservare come la giurisprudenza amministrativa sia assolutamente concorde e costante nell'affermare che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche (così per tutti Cons. St., Ad. pl., 26 giugno 2000, n. 15).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, infatti, l'apprezzamento dei fatti nonché la valutazione delle prove e la gravità della sanzione comminata formano oggetto di un giudizio discrezionale, non sindacabile dal giudice di legittimità se non per manifesta illogicità della determinazione adottata, di manifesta irragionevolezza, di evidente sproporzionalità e di travisamento.

Tale sindacato, cioè, può legittimamente esplicarsi quando la sanzione disciplinare irrogata appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito (Cons. St., VI, 4 gennaio 2002, n. 30); inoltre, nel caso in cui le mancanze disciplinari possono dar luogo in astratto all'irrogazione di diverse sanzioni, l'Amministrazione deve anche specificare adeguatamente le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto di irrogarne una piuttosto che l'altra, previo esame di tutti gli elementi. Con l'ulteriore conseguenza che tale motivazione deve essere particolarmente rigorosa nell'ipotesi in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una sanzione espulsiva (Cons. St., IV, 28 gennaio 2002, n. 449).

E' dunque palese che il gravissimo provvedimento adottato nei confronti del dipendente, il quale oltretutto non aveva mai subito precedenti procedimenti disciplinari e poteva vantare una carriera priva di episodi censurabili, sia manifestamente anomalo, sproporzionato e particolarmente severo, non essendo state specificate adeguatamente le ragioni in virtù delle quali si è ritenuto che il dipendente avesse coscientemente e volontariamente commesso i fatti addebitati, mentre ciò avrebbe dovuto essere motivato in maniera particolarmente rigorosa in vista di una sanzione espulsiva.


 Euro
 Cessioni
 Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

 Numero Verde
800-754445

 Sito Internet
www.eurocq.it

 Servizio clienti
0655381111
Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Marin Clara
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Sovrintendenti Capo: i criteri per gli scrutini

Con circolare N. 333-D/9800.C.I. del 25 giugno scorso, è stato trasmesso il verbale della riunione della Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, prevista dall'art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel corso della quale, tra l'altro, sono stati esaminati i criteri di massima da applicare negli scrutini per merito comparativo per l'anno 2002 inerenti l'avanzamento nel ruolo dei Sovrintendenti.

Come noto l'articolo 69 del d.P.R. 335/1982 dispone infatti che la Commissione propone, ogni anno, al Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 68 del citato d.P.R., l'approvazione dei criteri di massima; nell'ambito del ruolo dei Sovrintendenti l'unico scrutinio che viene effettuato (a ruolo aperto) per merito comparativo è quello relativo alla promozione da Sovrintendente a Sovrintendente Capo, previsto dall'articolo 24-*septies* d.P.R. 24 luglio 1982, n. 335, così come introdotto dall'articolo 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riservato ai Sovrintendenti che abbiano prestato sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli scrutini per merito comparativo, a norma dell'articolo 61 del richiamato d.P.R. n. 335/1982, consistono nel giudizio della completa personalità del dipendente, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi, dovendosi, altresì, tener conto degli incarichi, dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alle sedi di servizio.

Ai rapporti informativi ed ai giudizi complessivi la Commissione ha ritenuto di assegnare un punteggio totale massimo di punti 55,00; agli incarichi e servizi svolti al di fuori delle normali mansioni un punteggio totale massimo di punti 1,00 (fino a punti 0,25 per ogni incarico); alla qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio un punteggio totale massimo di punti 29,00; ai titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare un punteggio totale massimo di punti 15,00, nel cui ambito potranno essere attribuiti fino a punti 0,50 per i lavori originali elaborati per il servizio (fino a punti 0,10 per singolo lavoro originale); fino a punti 0,50 per pubblicazioni scientifiche (fino a punti 0,25 per singola pubblicazione); fino a punti 1,50 per corsi superati.

Per i corsi da interprete - pilota elicottero - pilota osservatore aereo - specialista elicottero - specialista aereo - padrone di mare - sommozzatore ed equiparati verranno attribuiti punti 0,50; per i corsi da dattiloscopista - fotosegnalatore - artificiere - istruttore di educazione fisica - istruttore per scuole ed equiparati punti 0,25; per i corsi da cineoperatore - istruttore di sci - istruttore di roccia osservatore di neve e valanghe - cinofilo - istruttore di lotta giapponese - istruttore scuola guida ed equiparati punti 0,10.

Verranno inoltre attribuiti fino a punti 1,00 per il possesso di titoli di studio o abilitazione e fino a punti 5,50 per particolari riconoscimenti, come Medaglia d'oro al valor civile o militare (punti 2,00); Medaglia d'argento al valor civile o militare (punti 1,00); Medaglia di bronzo al valor civile o militare (punti 0,50); Encomio solenne (punti 1,00); Encomio (punti 0,50); Compiacimento e parola di lode (punti 0,25).

Verranno infine attribuiti fino a punti 6,00 per il Coefficiente di anzianità: verrà attribuito 1 punto per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, e sempre che il dipendente abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "Distinto".

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punti conseguiti nelle singole categorie; la comparazione tra i vari scrutinati è fatta sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun dipendente; a parità di punteggio complessivo si tiene conto, nella graduatoria, dell'ordine di ruolo.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area circolari, è consultabile la ministeriale in argomento e, nell'area *legislazione*, la normativa di riferimento.

Commissione Ispettori: i promossi sul *web*

Con circolare nr.333-C/9044-B, datata 24 giugno 2002, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto l'esito della riunione della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato tenutasi il 21 giugno precedente.

In quella sede sono stati tra l'altro effettuati gli scrutini, a ruolo aperto e per merito assoluto, per la promozione:

- alla qualifica di ispettore capo della Polizia di Stato di n. 1727 ispettori che alla data del 31.12.2001 hanno maturato l'anzianità di cinque anni nella qualifica (ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del d.P.R. 335/1982, come sostituito dall'art.3, 8° comma, del decreto legislativo 197/95 e dell'art. 13, 2° e 3° comma, del d.lgs. 197/95, così come modificato dall'art. 3, lettera d) del decreto legislativo 53/2001 - parere favorevole nei confronti di n. 1.674 ispettori);
- alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato di n. 104 vice ispettori che alla data del 31.12.2000 hanno maturato l'anzianità di due anni nella qualifica (art. 28 del d.P.R. n.335/1982, come sostituito dall'art.3, 6° comma, del decreto legislativo 197/95 e dell'art.13, 4° comma, del d.lgs. 197/95 – parere favorevole nei confronti di n. 17 vice ispettori).

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, sono consultabili la citata ministeriale (**contenente l'elenco completo dei promossi**) nell'area *circolari* e, nell'area *legislazione*, la normativa di riferimento.

Selezione di 30 specialisti di volo

Con la circolare telegrafica 333.D/9805.D.C.2.18(35), del 18 giugno 2002, il Dipartimento ha attivato le procedure per la selezione di personale della Polizia di Stato da destinare alla frequenza del 35° corso di formazione basica per 30 specialisti di aereo ed elicottero, in attuazione di quanto disposto nel D.M. N. 500/B/PDM.6/14785 del 31 agosto 1998.

Lo svolgimento del corso è previsto nel secondo semestre del corrente anno, presso la Scuola Allievi Sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Caserta e potranno parteciparvi appartenenti alla Polizia di Stato dei inquadrati nei ruoli dei Sovrintendenti e degli Assistenti/Agenti, da assegnare come segue:

II Reparto Volo di Milano	1 Sov.ti	1 Ass.ti /Ag.ti
IV Reparto Volo di Palermo	2 Sov.ti	2 Ass.ti /Ag.ti
V Reparto Volo di Reggio Calabria	2 Sov.ti	2 Ass.ti /Ag.ti
VI Reparto Volo di Napoli	1 Sov.ti	1 Ass.ti /Ag.ti
VII Reparto Volo di Abbasanta	3 Sov.ti	3 Ass.ti /Ag.ti
VIII Reparto Volo di Firenze	1 Sov.ti	1 Ass.ti /Ag.ti
IX Reparto Volo di Bari	1 Sov.ti	1 Ass.ti /Ag.ti
X Reparto Volo di Venezia	2 Sov.ti	3 Ass.ti /Ag.ti
XI Reparto Volo di Pescara	1 Sov.ti	2 Ass.ti /Ag.ti

I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alle selezioni inderogabilmente **entro il 10 luglio 2002** ed essere in possesso, in quella stessa data, dei requisiti previsti dal citato D.M., vale a dire età non superiore ad anni 30 e diploma di scuola media superiore.

Le domande dovranno tra l'altro contenere la sede, **una ed una sola**,

per la quale si intende concorrere, l'accettazione del trasferimento a domanda presso quel Reparto Volo una volta conseguito il brevetto e l'impegno a non chiedere di essere trasferiti ad altri settori di servizio prima di aver maturato cinque anni di di specifico impiego tecnico-operativo.

La circolare è integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area *circolari*.

Immissione in ruolo Agenti Ausiliari Trattenuti 56° Corso

Gli Agenti Ausiliari incorporati nei giorni 3 ottobre, 23 ottobre e 6 novembre 2001 (56° Corso) ed in atto Trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi possono, ai sensi dell'articolo 46, decimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 15, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, richiedere di essere ammessi nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato previa la frequenza ed il superamento del previsto corso semestrale.

Come riportato nella ministeriale n. 333.D/9803.D.B/56 del 18 giugno 2002, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area *circolari*, l'inizio del corso è previsto per il giorno 7 novembre prossimo.

Ai sensi della normativa attualmente in vigore i frequentatori manterranno, durante il corso, le qualifiche di Agente di Pubblica Sicurezza e di Agente di Polizia Giudiziaria ed, in base alle disposizioni vigenti, al termine del corso medesimo, saranno assegnati a sedi di servizio diverse sia dalla provincia di origine o di residenza che dalle province limitrofe a queste ultime.

Gli interessati dovranno essere invitati, a cura degli Uffici presso cui prestano servizio, a produrre le relative domande in duplice copia che detti Uffici dovranno trasmettere, entro e non oltre il 20 settembre prossimo, al Ministero dell'Interno, corredandole da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio dell'istante, con esplicito e motivato parere, espresso in calce alla domanda, circa l'idoneità di quest'ultimo al servizio nella Polizia di Stato.

Vacanze Sezioni Polizia Giudiziaria

Sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/15 del 17 giugno 2002 sono state indicate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", su richiesta delle competenti Procure Generali, le vacanze determinatesi negli organici del personale della Polizia di Stato delle sezioni di polizia giudiziaria.

Con circolare in pari data N.333-A/9805.B.B.3, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso agli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza copia del richiamato bollettino, con preghiera di darne la più ampia diffusione tra il personale, atteso che la procedura da seguire, ai fini della copertura dei posti vacanti sopraindicati, è delineata dall'articolo 7 del richiamato d.lgs. 271/1989, per cui il personale interessato deve presentare domanda al dirigente dell'ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando la sede ove intenderebbe essere assegnato, **entro trenta giorni dal 17 giugno**, data di pubblicazione del citato Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/15.

Le vacanze segnalate sono le seguenti:

- Tribunale per i minorenni di Ancona: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Modena: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Caltanissetta: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Larino (CB): un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Ragusa: un posto ruolo assistenti ed agenti;
- Tribunale di Catanzaro: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Lecce: un posto ruolo ispettori;
- Tribunale di Taranto: un posto ruolo sovrintendenti;
- Tribunale di Lodi: un posto ispettori, un posto assistenti-agenti;
- Tribunale di Milano: un posto ispettori, due posti sovrintendenti, due posti assistenti-agenti;
- Tribunale di Agrigento: un posto ispettori, un posto assistenti-agenti;
- Tribunale di Marsala (TP): un posto ispettori;
- Tribunale di Potenza: un posto ispettori;
- Tribunale di Latina: un posto sovrintendenti;
- Tribunale di Roma: un posto ispettori;
- Tribunale di Aosta: un posto ispettori;
- Tribunale di Torino: un posto ispettori.

Attraverso il nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area *professione*, è possibile consultare le citate norme di attuazione del c.p.p. nonché, nell'area *circolari*, la ministeriale in termini.

Indagini: corsi per Funzionari

Con circolare N.C. 333-C/9041/214 del 14 giugno 2002, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area *circolari*, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato il previsto svolgimento, a cura della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, di corsi sul sistema di indagine riservati a Funzionari ed Ufficiali delle Forze di Polizia, da tenersi nell'ultimo quadrimestre di quest'anno presso la Scuola Tecnica di Polizia, ubicata in Roma, via Castro Pretorio 5.

Dalla circolare si apprende che i corsi avranno una durata di cinque giornate (dal lunedì al venerdì per complessive 36 ore di servizio).

Le domande, corredate dal parere favorevole dell'Ufficio d'appartenenza, dovranno essere inoltrate al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori, Divisione 1[^], anche a mezzo messaggio telefax da inviare al numero 06/4744635 entro il giorno **10 luglio 2002**.